

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 20 settembre 2010 — Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB

(Causa C-461/10)

(2010/C 317/42)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrenti: Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB

Resistente: Perfect Communication Sweden AB

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE ⁽¹⁾, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (direttiva sulla conservazione dei dati), con particolare riguardo agli artt. 3, 4, 5 e 11, osti all'applicazione di una disposizione nazionale, introdotta in forza dell'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE ⁽²⁾, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ai sensi della quale, in un procedimento civile e allo scopo di identificare un determinato abbonato, il giudice ingiunga ad un operatore Internet di fornire al titolare di diritti d'autore o al suo avente causa informazioni sull'abbonato al quale l'operatore Internet abbia assegnato l'indirizzo IP in cui si sarebbe verificata la violazione, a condizione che il ricorrente abbia dimostrato la fondatezza dell'avvenuta violazione del diritto d'autore e che la misura risulti proporzionata.
- 2) Se sia rilevante ai fini della soluzione della prima questione il fatto che lo Stato membro non abbia attuato la direttiva sulla conservazione dei dati, nonostante il relativo termine sia scaduto.

⁽¹⁾ GU L 105, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 157, pag. 45.

Impugnazione proposta il 24 settembre 2010 da Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 8 luglio 2010, causa T-331/06, Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

(Causa C-462/10 P)

(2010/C 317/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: N. Korogiannakis, Δικηγόρος)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea dell'ambiente

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione del Tribunale;
- annullare la decisione dell'AEA che non accoglie l'offerta presentata dalla ricorrente e che aggiudica l'appalto all'offerente prescelto;
- condannare l'AEA a pagare le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del procedimento T-331/06, nonché nel presente ricorso, anche qualora quest'ultimo venga respinto.

Motivi e principali argomenti

- 1) La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto adottando un'erronea interpretazione o non facendo applicazione dell'art. 97 del regolamento finanziario ⁽¹⁾ e dell'art. 138 delle norme di attuazione, poiché la comunicazione dei sottocriteri prima della presentazione delle offerte è essenziale affinché gli offerenti possano presentare la migliore offerta. Il Tribunale ha a torto respinto l'argomento della ricorrente, relativo alla commistione dei criteri di selezione e di attribuzione, in quanto non esso sarebbe stato dedotto in tempo utile. Essa fa valere che anche qualora l'approccio del Tribunale fosse corretto, quest'ultimo ha interpretato scorrettamente il contenuto dei capitoli d'oneri nell'esaminare la questione se l'uso dei singoli CV nella fase di aggiudicazione avesse violato detti capitoli d'oneri.
- 2) Inoltre, la ricorrente afferma che non può esserle imputato il fatto che il rapporto di valutazione sia stato redatto in modo da non dimostrare come il comitato di valutazione sia